Roma, 9 giugno 2000

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI DIVISIONE II

Prot. N. 505696

Sig. CHIARINI Renato Fermo posta Ufficio Postale

**40027 MORDANO (BO)** 

alla Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività Via Molise 2 00187 ROMA

D.L.gs 31 marzo 1998 n. 114. Richiesta informazione commercializzazione vino da parte produttore agricolo - Legge 9 febbraio 1963, n. 59.

Con la nota in riferimento il sig. Chiarini Renato, in qualità di produttore agricolo ha chiesto di conoscere se l'attività di vendita di vini prodotti, imbottigliati ed etichettati rientri nella vendita che già effettua per i prodotti di sua produzione nel Comune di sua residenza e zone limitrofe ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n.59.

Inoltre chiede informazioni sul tipo di autorizzazione e di documenti necessari per effettuarne il trasporto.

Al riguardo si informa preliminarmente che l'attività di vendita di prodotti alimentari di produzione propria da parte degli agricoltori produttori diretti non rientra nella fattispecie di vendita soggetta alla normativa del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in quanto ciò è espressamente disposto all'art. 4,comma 2, lettera c) e d) dello stesso decreto.

I produttori agricoli, singoli ed associati,, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 9 febbraio 1963, n. 59, possono vendere al pubblico i prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura ed allevamento facendo domanda ai sindaci dei Comuni in cui intendono effettuare il commercio al dettaglio degli stessi.

Attualmente il rilascio dell' autorizzazione amministrativa, di cui all'art. 4 della citata legge 59/1963, secondo quanto indicato anche nella circolare 3354/c del 7 novembre 1994 di questa divisione, risulta sostituito dalla dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 19 della legge 241/90, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 537/93.

Premesso ciò si precisa che i prodotti agricoli possono essere venduti trasformati entro i limiti disposti dall'art. 2135 c.c., comma 2 e che ulteriori trasformazioni esulano dal normale esercizio dell'attività agricola e rientrano nella attività commerciale o industriale.

Pertanto la vendita del vino imbottigliato ed etichettato da parte della categoria in premessa ai sensi della legge 59/63 si ritiene possibile in quanto la produzione del vino rientra nei limiti di trasformazione, di cui alla citata norma del codice civile .

Per quanto concerne le disposizioni sull'etichettatura richieste, la presente nota ed il relativo quesito sono trasmessi per competenza alla Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, la quale è pregata di far conoscere le proprie determinazioni direttamente al richiedente.

Si conclude precisando che, per gli aspetti inerenti il trasporto delle merci in conto proprio e la documentazione necessaria, l'amministrazione competente è il Ministero dei Trasporti e Navigazione, al quale il richiedente è pertanto pregato di rivolgersi .

IL DIRETTORE GENERALE (dr. Piero Antonio Cinti)

La presente nota è reperibile sul sito internet :

www.minindustria.it/dgcas/Commercio/Indice.htm

CON/